

# I conti d'ordine

- I conti d'ordine presentano un oggetto di rilevazione che è estraneo al generale sistema dei valori rivolto, in misura prevalente, alla misurazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento.
- Tuttavia, i valori rilevati nei conti d'ordine, seppur non modificano direttamente la misura di queste grandezze di sintesi, informano circa loro possibili future variazioni ed arricchiscono significativamente il contenuto informativo del bilancio d'esercizio, fornendo notizie che non rientrano nell'oggetto di rilevazione dei conti del sistema principale.

I fatti amministrativi registrati nei conti d'ordine sono suddivisi in classi omogenee che generano, rispettivamente:

- a) l'assunzione e l'estinzione di impegni;
- b) l'assunzione e l'estinzione rischi;
- c) l'acquisizione del possesso temporaneo di beni patrimoniali di altre aziende nelle forme del deposito regolare e la loro restituzione;
- d) il trasferimento del possesso di beni patrimoniali ad altre aziende nelle forme del deposito regolare e la riacquisizione del loro possesso;
- e) il trasferimento del possesso di beni patrimoniali di altre aziende a terzi nelle forme del deposito regolare e la riacquisizione del loro possesso.

Si articolano in distinti insiemi di conti che traggono origine:

A) dalla stipulazione di contratti ad efficacia obbligatoria che determinano l'assunzione e l'estinzione di:

- impegni verso terzi e di questi verso l'impresa di dare attuazione in futuro a prestazioni di fare, non fare, o dare che costituiscono l'oggetto di negoziazioni a termine o ad esecuzione differita (conti d'ordine accesi agli impegni);
- rischi di dover effettuare un esborso monetario al verificarsi di eventi aleatori contrattualmente stabiliti (conti d'ordine accesi ai rischi);

B) da operazioni aventi per oggetto l'acquisizione e il trasferimento temporaneo del possesso di condizioni di produzione e, cioè:

- acquisizioni e restituzioni del possesso temporaneo di condizioni facenti parte del patrimonio di terzi, pervenute nella forma del deposito regolare (conti d'ordine accesi ai beni di terzi);
- trasferimenti temporanei a terzi, in deposito regolare, e successiva acquisizione della disponibilità di condizioni di produzione facenti parte del patrimonio proprio (conti d'ordine accesi ai nostri beni presso terzi), o di terzi (conti d'ordine accesi ai beni di terzi presso terzi).

# Le scritture nei conti d'ordine

- Le scritture si compongono utilizzando due serie di conti allo scopo di rendere applicabile il metodo della partita doppia.
- I fatti amministrativi sono quindi osservati da due profili denominati rispettivamente "all'oggetto" (aspetto originario) e "al soggetto" (aspetto derivato).

# I conti all'oggetto

- in **Dare** le variazioni che si originano da operazioni che determinano un accrescimento effettivo o potenziale delle condizioni di produzione (ad esempio, il ricevimento di beni di terzi, la riacquisizione del possesso di beni propri temporaneamente depositati presso terzi, ecc.) o che possono originare in futuro un incremento patrimoniale (ad esempio, l'assunzione di impegni mediante l'invio di ordini ai fornitori);
- in **Avere** quelle che esprimono una diminuzione effettiva o potenziale delle condizioni di produzione (ad esempio, il temporaneo trasferimento presso terzi del possesso di beni propri o di terzi) e quelle che possono originare in futuro una diminuzione del patrimonio (ad esempio, la prestazione di garanzie, il ricevimento di ordini da clienti, ecc.);

# I conti al soggetto

così denominati in quanto intestati alla categoria di soggetti con cui si pone in essere l'operazione, non esprimono invece alcuna reale variazione nelle condizioni di produzione e, come si è detto, vengono inseriti artificialmente nelle scritture al solo scopo di consentire la scrittura doppia.

I conti di questa seconda specie, quindi, essendo privi di reale contenuto economico, sono in realtà degli *pseudo-conti*, ossia dei conti fittizi, il cui funzionamento è antitetico rispetto a quelli accesi all'oggetto.

# Conti d'ordine accesi ai "beni di terzi"

Si ha:

- un conto cosiddetto all'**oggetto**, che generalmente s'intesta alla tipologia di beni e alla causale della loro acquisizione e che viene addebitato per rilevare l'incremento di condizioni di produzione determinato dal ricevimento di beni di terzi  
(ad esempio, *Titoli a cauzione, Merci in lavorazione, Merci in deposito, ecc.*);
- un conto c.d. **al soggetto**, che funziona in modo antitetico rispetto al primo e che viene accreditato per uguale importo. Nella denominazione dei conti di questa seconda specie si fa riferimento, oltre che alla tipologia di beni e alla causa giuridica o economica della loro acquisizione, anche alla categoria di soggetti con cui si è posta in essere l'operazione  
(ad esempio, *Depositanti titoli a cauzione, Fornitori c/merci in deposito, Clienti c/merci in lavorazione, ecc.*).

# Conti d'ordine accesi ai "nostri beni presso terzi"

Si ha:

- un conto cosiddetto *all'oggetto*, che generalmente si intesta alla tipologia di beni e alla causale del loro deposito presso terzi che viene accreditato per rilevare la temporanea diminuzione di disponibilità di condizioni di produzione;  
(ad esempio, *Titoli presso terzi a cauzione, Merci (materie prime o semilavorati) in lavorazione presso terzi, Merci in deposito presso terzi, Macchinari in locazione presso terzi, ecc.*),
- un conto c.d. *al soggetto*, che viene addebitato per uguale importo. Nella denominazione dei conti al soggetto, analogamente ai quelli della classe dei beni di terzi, si fa riferimento alla tipologia di beni, alla causa giuridica o economica del loro trasferimento ed alla categoria di soggetti con cui si è posta in essere l'operazione  
(ad esempio, *Depositari titoli a cauzione, Depositari di macchinari in locazione, Clienti c/macchinari in locazione, ecc.*).

# Conti d'ordine accesi ai "rischi"

Il rilascio di una fidejussione nell'interesse di terzi si rileva nei **conti d'ordine accesi ai rischi**:

- nel conto c.d. all'oggetto (ad esempio *Fidejussioni prestate nell'interesse di terzi*), che viene accreditato per registrare l'assunzione del rischio di dover adempiere obbligazioni altrui, nel caso in cui il debitore principale non onori a scadenza il proprio debito
- nel conto c.d. al soggetto, che può assumere la denominazione *Debitori per fidejussioni*, o altra simile, deve essere addebitato per uguale importo.

Il venir meno del rischio di garanzia origina, ovviamente, scritture opposte a quella descritta.

# Conti d'ordine accesi agli "impegni"

**Per effetto della stipulazione di contratti ad efficacia obbligatoria, con i quali ci s'impegna ad acquistare merci, titoli, materie prime, semilavorati, macchinari, ecc., si origina un potenziale futuro incremento di condizioni di produzione che diventerà effettivo soltanto se e quando il contratto giungerà ad esecuzione.**

# Gli "impegni di acquisto"

**Al momento della sottoscrizione, questo incremento potenziale delle condizioni di produzione viene rilevato:**

- **in Dare di un conto acceso all'oggetto, che viene intestato alla tipologia di condizioni di produzione che ci si è impegnati ad acquistare;**
- **in Avere di un conto al soggetto, la cui denominazione richiama la tipologia di contraente.**

**Le scritture sono del tipo:**

**"Titoli (o merci o macchinari) da ricevere" a "Cedenti titoli" (o "fornitori di merci o di macchinari") da ricevere.**

**Quando il contratto ad esecuzione differita giungerà ad esecuzione, si dovrà stornare la scrittura composta e rilevare l'operazione di acquisto nei conti del sistema**

# Gli "impegni di vendita"

Ad esempio, l'assunzione di un impegno di vendita di titoli (o di merci o di beni strumentali) si rileva:

- in Dare di un conto al soggetto denominato *Acquirenti di titoli (o merci o macchinari) da consegnare*
- in Avere di un conto all'oggetto denominato *Titoli (o merci o macchinari) da consegnare.*

Quando il contratto ad esecuzione differita giungerà ad esecuzione, si dovrà stornare la scrittura composta e rilevare l'operazione di acquisto nei conti del sistema principale.

# La rappresentazione in bilancio

L'art. 2424 del cod. civ. prevede l'obbligo di iscrivere in calce allo stato patrimoniale le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime ... devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

# Conti d'ordine accesi ai rischi

- fidejussioni prestate nell'interesse di società controllate e collegate;
- fidejussioni prestate nell'interesse di società controllanti e di società controllate dalla controllante;
- fidejussioni prestate nell'interesse di terzi;
  
- avalli prestati nell'interesse di società controllate e collegate;
- avalli prestati nell'interesse di società controllanti e di società controllate dalla controllante;
- avalli prestati nell'interesse di terzi;
  
- altre garanzie personali prestate nell'interesse di società controllate e collegate;
- altre garanzie personali prestate nell'interesse di società controllanti e di società controllate dalla controllante;
- altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi;
  
- garanzie reali prestate nell'interesse di società controllate e collegate;
- garanzie reali prestate nell'interesse di società controllanti e di società controllate dalla controllante;
- garanzie reali prestate nell'interesse di terzi;

# Conti d'ordine accesi agli impegni

- impegni di acquisto di beni verso società controllate e collegate;
- impegni di acquisto di beni verso società controllanti e di imprese da queste controllate
- impegni di acquisto di beni verso altre imprese;
  
- impegni di vendita di beni verso società controllate e collegate;
- impegni di vendita di beni verso società controllanti e di imprese da queste controllate
- impegni di vendita di beni verso altre imprese;
  
- altri impegni derivanti da negoziazioni a termine.

# Conti d'ordine ai beni di terzi, ai nostri beni presso terzi e ai beni di terzi presso terzi

## ***CONTI D'ORDINE ACCESI AI BENI DI TERZI***

- beni di società controllate e collegate in deposito, in custodia (o in custodia per l'amministrazione);
- beni di società controllanti e di imprese da queste controllate in deposito, in custodia (o in custodia per l'amministrazione);
- beni di terzi in deposito, in custodia (o in custodia per l'amministrazione).

## ***CONTI D'ORDINE ACCESI AI NOSTRI BENI PRESSO TERZI***

- nostri beni presso società controllate e collegate in deposito, in custodia (o in custodia per l'amministrazione);
- nostri beni presso società controllanti e imprese da queste controllate in deposito, in custodia (o in custodia per l'amministrazione);
- nostri beni presso terzi in deposito, in custodia (o in custodia per l'amministrazione).

## ***CONTI D'ORDINE ACCESI AI BENI DI TERZI PRESSO TERZI***

- beni di società controllate e collegate depositati presso terzi in custodia (o in custodia per l'amministrazione);
- beni di società controllanti e di imprese da queste controllate depositati presso terzi in custodia (o in custodia per l'amministrazione);
- beni di terzi depositati presso terzi in custodia (o in custodia per l'amministrazione).

Le notizie da indicare nella nota integrativa

**punto 9 dell'art. 2427 cod. civ.**

mediante la nota integrativa è necessario fornire notizie sugli *impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.*

- Si ritiene opportuno specificare, oltre al saldo evidenziato in calce allo stato patrimoniale dell'esercizio, quello relativo all'esercizio precedente e le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, oltre alle notizie che si ritengono utili per apprezzare la situazione economico-finanziaria dell'impresa.
- Per gli **impegni** è opportuno indicare l'importo complessivo delle variazioni numerarie che potrebbero verificarsi in modo pressoché certo nell'esercizio successivo, opportunamente distinte da quelle che potrebbero manifestarsi negli anni successivi al prossimo, specificando ulteriormente la tipologia delle negoziazioni cui si riferiscono, l'oggetto di queste (titoli, merci, beni strumentali, cambi, ecc.) e le classi di soggetti e istituti con cui sono state poste in essere.

Con riferimento ai **rischi**, si ritiene necessario indicare distintamente:

- l'importo complessivo delle variazioni numerarie che potrebbero verificarsi nell'esercizio successivo da quelle che potrebbero manifestarsi più a lungo termine, distinguendo opportunamente detti rischi in relazione al tipo di operazione cui si associano (ad es., fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali);
- l'importo delle garanzie prestate nell'interesse di imprese controllate, collegate, controllanti, e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Sia per gli impegni che per i rischi è necessario indicare il criterio di valutazione adottato.

Secondo i **Principi Contabili** è necessario indicare:

- le fidejussioni prestate ad altri fidejussori, con opportune precisazioni su questi, sul debitore principale e sul creditore;
- l'importo globale e pro-quota del debito garantito, alla data di riferimento del bilancio, da co-fidejussione con *beneficium divisionis*, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;
- in ipotesi di co-fidejussioni solidali, l'importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;
- le lettere di *patronage* debole, per gli impegni significativi;
- l'elenco delle partecipazioni deve contenere l'indicazione delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 2362 C.C.  
C.N.D.C., Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Doc. n. 22, *Conti d'ordine ...*, cit., pagg. 15-16.

Le informazioni da fornire sui conti accesi ai **beni di terzi** riguardano:

- il valore di beni di terzi di cui si ha il possesso temporaneo e il criterio di valutazione adottato;
- la data in cui dovranno essere restituiti;
- il soggetto che ne detiene il diritto di proprietà;
- il titolo giuridico per cui se ne è acquisito il temporaneo possesso (deposito in custodia, a cauzione, in lavorazione, in comodato, in amministrazione, ecc.).

Per i conti accesi ai **nostri beni presso terzi**, si ritiene opportuno fornire almeno le seguenti notizie:

- il valore dei beni temporaneamente trasferiti in deposito regolare a terzi e il criterio di valutazione adottato;
- la data in cui se ne riacquisterà il possesso;
- il depositario;
- il titolo giuridico del deposito (in custodia, a cauzione, in lavorazione, in comodato, in amministrazione, ecc.).

Con riferimento ai conti d'ordine accesi **ai beni di terzi** presso terzi è utile indicare:

- il valore di detti beni e il criterio di valutazione adottato;
- la data in cui se ne riacquisterà il possesso;
- il depositario;
- il titolo giuridico del deposito (in custodia, a cauzione, in lavorazione, in comodato, in amministrazione, ecc.).

# I criteri di valutazione

- I **Principi Contabili** dettano alcuni criteri particolari da osservare nella valutazione delle fidejussioni prestata a favore del fidejussore del debitore principale, nonostante il rischio di esborso finanziario sia molto remoto, suggeriscono di rappresentare l'intero importo della fidejussione prestata, fornendo adeguate notizie nella nota integrativa.
- Per le co-fidejussioni, cioè per la prestazione di fidejussione insieme con altri garanti (co-fidejussione), "nei conti d'ordine dev'essere riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si dovrà segnalare, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio". Soltanto nel caso in cui sia stato pattuito il *beneficium divisionis*, secondo i Principi Contabili, "nei conti d'ordine deve essere iscritta l'entità pro-quota della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si dovrà precisare sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito", precisando "l'avvenuta pattuizione o meno del *beneficium excussionis*".
- Per le fidejussioni *omnibus* i Principi Contabili ritengono opportuno iscrivere nei conti d'ordine "l'importo dei crediti garantiti alla data di riferimento del bilancio e in nota integrativa l'importo massimo garantito".

Questi criteri particolari sono, com'è evidente, ispirati dal criterio generale della coerenza con il sistema principale, in virtù del quale si iscrivono i valori in misura pari alla futura potenziale variazione numeraria che sono idonei a generare.

# I criteri di valutazione

- Il criterio generale di valutazione è che i valori devono essere in misura pari alla futura potenziale variazione numeraria che sono idonei a generare.
- I **Principi Contabili** dettano alcuni criteri particolari da osservare nella valutazione delle fidejussioni prestata a favore del fidejussore del debitore principale, nonostante il rischio di esborso finanziario sia molto remoto, suggeriscono di rappresentare l'intero importo della fidejussione prestata, fornendo adeguate notizie nella nota integrativa.
- Per le co-fidejussioni, cioè per la prestazione di fidejussione insieme con altri garanti (co-fidejussione), "nei conti d'ordine dev'essere riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si dovrà segnalare, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio". Soltanto nel caso in cui sia stato pattuito il *beneficium divisionis*, secondo i Principi Contabili, "nei conti d'ordine deve essere iscritta l'entità pro-quota della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si dovrà precisare sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito", precisando "l'avvenuta pattuizione o meno del *beneficium excussionis*".
- Per le fidejussioni *omnibus* i Principi Contabili ritengono opportuno iscrivere nei conti d'ordine "l'importo dei crediti garantiti alla data di riferimento del bilancio e in nota integrativa l'importo massimo garantito".

- Mentre la costituzione di garanzie relative ai debiti altrui è oggetto di rilevazione nei conti d'ordine, quelle concesse per debiti propri, dal momento che il bene gravato da pegno o ipoteca è iscritto nell'attivo e il relativo debito nel passivo.
- Patrimoni destinati: se la società ha prestato garanzia a terzi per le obbligazioni contratte mediante i patrimoni destinati
- È superflua l'iscrizione delle garanzie ricevute
- I conti d'ordine accolgono anche gli impegni assunti con la stipula dei contratti derivati

# I criteri di valutazione

Seguendo lo stesso principio generale anche con riferimento alle altre classi di fatti amministrativi, si ritiene che:

- per i beni di terzi in custodia o in amministrazione e per i beni di terzi affidati a terzi in custodia o in amministrazione, con riferimento ai quali si origina il rischio di risarcimento, è necessario iscrivere nei conti d'ordine l'importo complessivo del potenziale esborso finanziario futuro;
- per i beni patrimoniali temporaneamente trasferiti in custodia o in amministrazione a terzi, vanno iscritti per un importo pari al risarcimento pattuito con il depositario;
- per gli impegni di acquisto e di vendita il valore da iscrivere è, rispettivamente, quello del ricavo e del costo presunto.